



Comune di Cassino

Proposta nr. 1443 Del 14/05/2024 -
Num. settoriale 211

Determinazione nr. 1473 del 23/05/2024

AREA FINANZIARIA

Bilancio e Programmazione Economica - Gestione Finanziaria, Economato - Partecipate

OGGETTO: PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE DI N. 2 UNITÀ ALLA CATEGORIA C (POS. EC. C1) NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, APPROVATA CON D.D. N. 2138/2022. PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO DI ESCLUSIONE.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico degli Enti Locali»;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto la delibera di G.C. n. 09 del 11.01.2022 di modifica ed integrazione della delibera di G.C. n. 12/2020, con l'aggiornamento dell'articolazione funzionale e dei servizi della Struttura Organizzativa dell'Ente;

Visto il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con Delibera di Giunta comunale n. del 124 del 29.12.2023;

Visto il P.I.A.O. approvato con D.G.C. n. 54 del 06.02.2024 ed aggiornato con DGC 181 del 18.04.2024,

Visto il Decreto del Sindaco n. 36 del 4.03.2020 con il quale è stato assegnato l'incarico di responsabilità dell'AREA FINANZIARIA – Servizio Risorse Umane, con il conferimento delle funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del TUEL;

Visto il Regolamento sulle Procedure concorsuali e selettive approvato con delibera di G.C. n. 319/2023;

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale, n. 213 del 19 maggio 2022, è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 e, contestualmente, il piano assunzioni 2022;

- nella suddetta Delibera tra l'altro, l'organo esecutivo ha definito per l'anno 2022, le seguenti Progressioni Verticali ai sensi dell'art. 52, comma 1bis, del D.l.s n. 165/2001 e s.m.i.:

- n. 4 passaggi da cat. A – a cat. B;

- n. 2 passaggi da cat. B – a cat. C;

- n. 2 passaggi da cat. C – a cat. D;

- questo Ente è soggetto al controllo della Commissione Stabilità Finanziaria Enti Locali, presso il Ministero dell'Interno, cui è demandata l'approvazione della dotazione organica e del programma delle assunzioni di personale degli enti in dissesto;

- la Commissione Stabilità finanziaria degli enti locali ha reso noto che, nella seduta del 21 luglio 2022, ha approvato la deliberazione di G.C. n. 213/2022 e, conseguentemente, è stato approvato il piano assunzionale del Comune di Cassino per l'anno 2022 e in data 26.07.2022, al prot. n. 44561, trasmetteva la decisione n. 105;

- la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione n. 299 del 22.07.2022 ad oggetto “Attuazione piano assunzionale 2022 alla luce dell'autorizzazione della Commissione Ministeriale Stabilità finanziaria degli enti locali. Atto di indirizzo”;

- la Delibera di G.C. n. 355 del 22.09.2022, esecutiva, pubblicata all'albo pretorio ha demandato al Dirigente dell'Area Finanziaria – Sezione Risorse Umane gli adempimenti consequenziali finalizzati all'avvio delle procedure per le progressioni comparative, già autorizzate per l'anno 2022, e per i seguenti profili:

a) n. 2 passaggi da cat. A – a cat. B del profilo di operatore tecnico;

b) n. 2 passaggi da cat. A – a cat. B del profilo di ausiliario amministrativo;

c) n. 2 passaggi da cat. B – a cat. C del profilo di istruttore amministrativo;

d) n. 2 passaggi da cat. C – a cat. D del profilo di istruttore direttivo amministrativo;

Visto:

- a) la determinazione n. 2138 del 20.10.2022 ad oggetto: “approvazione avviso procedura comparativa interna ai fini della progressione verticale di n. 2 unità alla categoria C (posizione economica C1) nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo”.
- b) la determinazione n. 2460 del 22.11.2022 con cui si è proceduto all’ammissione con riserva dei candidati;
- c) la determinazione n. 2523 del 01.12.2022 con la quale è stata nominata la commissione di valutazione;
- d) la determinazione n. 2783 del 27.12.2022 con la quale sono stati acquisiti gli esiti della procedura concorsuale ed approvata la graduatoria di merito;
- e) le determinazioni nn. 2792 e 2793 del 27.12.2022 con cui veniva autorizzata l’assunzione dei vincitori collocati alla prima e alla seconda posizione della graduatoria di merito nella nuova categoria di inquadramento cat. C del profilo di istruttore amministrativo, previa contestuale risoluzione del precedente rapporto di impiego con il Comune di Cassino;

Acquisito agli atti la nota protocollo n. 32629 del 06.06.2023 ad oggetto istanza di autotutela ai sensi dell’art. 21-octies L. 241/90 avente ad oggetto “richiesta di annullamento parziale della graduatoria relativa alla procedura comparativa interna della progressione verticale alla categoria C nel profilo professionale di istruttore amministrativo con particolare riferimento alla posizione in graduatoria del primo vincitore”;

Richiamato l’art. 71 D.P.R. 445/2000, secondo cui *“Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”*;

Visto che con nota prot. n. 35196 del 15.06.2023 veniva comunicato all’istante l’avvio di convocazione di tutti i candidati in graduatoria per la verifica congiunta degli elementi contestati sul titolo di studio e che ogni valutazione sulla richiesta di annullamento della graduatoria, sarebbe rimasta sospesa all’esito degli elementi istruttori ulteriormente acquisiti rispetto a quelli presenti agli atti dei fascicoli;

Atteso che il procedimento istruttorio da cui sono scaturiti ulteriori elementi di approfondimenti non si è definitivamente concluso e che, sulla base degli elementi accertati per alcuni di essi, comunicati e notificati alle controparti, si è reso necessario adottare provvedimenti successivi alle determinazioni sopra richiamate;

Visto nello specifico che il procedimento istruttorio consentiva di acclarare l’insussistenza di un requisito di accesso in capo al vincitore, con conseguente adozione della determina dirigenziale n. 2859 del 28.12.2023, per il ripristino della situazione *quo ante*, tramite:

- annullamento della determinazione dirigenziale n. 2792 del 27.12.2022 di autorizzazione all’assunzione del dipendente interessato nella categoria C1;
- risoluzione del contratto di lavoro con effetto dalla data di sottoscrizione;
- reinquadramento del dipendente nella cat. B, pos. econ. B7, ora area degli operatori esperti;

Evidenziato, inoltre, che nel corso della comprova dei requisiti effettuata nei confronti di tutti i dipendenti ammessi alla procedura, si provvedeva a verificare anche l’idoneità del titolo di studio dichiarato dal dipendente collocato al terzo posto in graduatoria, e lo stesso convocato con nota prot. n. 35690 del 16.06.2023;

Precisato che in base all’art. 3- capoverso 2 del regolamento per la disciplina delle procedure verticali approvato con delibera di G.C. n. 355, nonché in base all’art. 3.2 dell’Avviso pubblico, approvato con D.D. 2138/2022, “I partecipanti devono possedere, entro i termini di scadenza della data stabilita per la presentazione delle domande i seguenti requisiti: [...] diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale, per i dipendenti inquadrati nella categoria giuridica B che vogliono partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere alla categoria giuridica C;

Dato atto che il dipendente *de qua*, in sede di convocazione, confermava il possesso del titolo di diploma di maturità artistica conseguito nell’A.S. 1976/1977, come già dichiarato nella domanda di partecipazione, autorizzando l’Ufficio a richiedere copia all’istituto scolastico di conseguimento, in assenza di produzione documentale propria;

Visto la nota prot. n. 38809 del 30.06.2023 con cui l’istituto scolastico interpellato ai fini della comprova precisava che il titolo di studio in questione (diploma di maturità artistica) era rilasciato al termine di un corso di studi quadriennale seconda sezione architettura;

Dato atto che l’ufficio risorse umane, ai fini di ogni più ampia tutela dell’azione amministrativa, ha interpellato il Ministero dell’Istruzione e del Merito per avere un parere sull’equivalenza del diploma di maturità artistica di durata quadriennale con il diploma di maturità di durata quinquennale richiesto dal bando tra l’altro, del titolo di studio di maturità artistica quadriennale conseguito secondo l’ordinamento scolastico vigente nel 1977 con il titolo di studio diploma di

scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale e che ad oggi nessuna risposta è stata ricevuta dagli enti interpellati (giusta nota prot. n. 42105 del 14.07.2023 e successive note di sollecito n. 56989 del 3.10.2023, n. 64526 del 7.11.2023 e n. 12635 del 22.02.2024);

Richiamata la corrispondenza intercorsa tra l'ufficio e il dipendente interessato, tra cui, in particolare, da ultimo, il sollecito acquisito al prot. con n. 9133 del 07.02.2024 e il relativo riscontro avente prot. n. 15064 del 04.03.2024 con cui sono state esposte le ragioni di fatto e di diritto ostative al riconoscimento dell'ammissione del titolo di studio posseduto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva;

Visto il preavviso di esclusione prot n. 23630 del 12.04.2024, notificato a mani dell'interessato in data 15.04.2024, con indicazione dei motivi posti a fondamento del provvedimento di esclusione da assumere nei confronti dello stesso dipendente, che di seguito si riassumono:

- a. il diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quadriennale (e non quinquennale) non è idoneo a soddisfare i requisiti di accesso previsti dall'art. 3 del regolamento per la disciplina delle procedure verticali, approvato con delibera di G.C. n. 355 del 22.09.2023 e dall'art. 3.2 dell'Avviso pubblico, approvato con D.D. 2138/2022, che rappresenta *lex specialis* e che non ha costituito oggetto di specifica impugnativa giudiziale nei termini di legge;
- b. non sussiste alcuna equivalenza tra il titolo di studio posseduto (diploma di maturità artistica quadriennale) dal dipendente e il titolo di studio richiesto dal bando di selezione (diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale), in quanto:
 1. nessuna norma di legge attribuisce al titolo di studio posseduto dal dipendente valore equipollente rispetto al titolo di studio richiesto dal bando.
 2. *“l'equivalenza dei titoli di studio può essere riconosciuta e determinata solo dalla legge, dovendosi temperare- da un lato- il principio del loro valore legale con quello dell'autonomia organizzativa delle singole amministrazioni, alle quali è consentito determinare le professionalità di cui ha bisogno la struttura, identificandole con il titolo di studio necessario”* (cfr. Cons. ST., n. 1523/2019)
 3. l'Amministrazione non ha in nessun caso alcun potere di effettuare una valutazione di equipollenza tra titoli di studio, riservata esclusivamente al Legislatore;
 4. l'equivalenza dei titoli di studio è sottratta al sindacato giudiziale, essendo riservata esclusivamente al Legislatore (cfr. *ex multis* Cons. St.n. 4902/2005; Cons. St. sez. VI n. 2494/2010; Cons. St. sez. V, n. 4994/2009; Tar Lazio n. 13886 del 27.10.2022);
 5. *“quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita dalla legge”* (cfr. Cons. St. n. 2494/2010, Cons. St. n. 4994/2009, Cons. St. n. 104/2007).

Rilevato, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni che il titolo di studio quadriennale di maturità artistica conseguito dal dipendente non soddisfa il requisito di accesso previsto dall'art. 3 dell'Avviso (*diploma di scuola superiore secondaria di durata quinquennale*), con conseguente impossibilità di accesso alla procedura selettiva *de qua* (cfr. Cons. St. n. 4344/2017, Cons. St. n. 2681/2019) e al mantenimento dello stesso nella posizione in graduatoria;

Tenuto conto che il dipendente non ha presentato osservazioni e/o contestazioni nei termini assegnati con la nota prot. n. 23630 del 12.04.2024;

Ritenuto che sussiste l'interesse dell'Amministrazione a garantire la regolarità del proprio operato, anche attraverso la rettifica degli esiti della procedura concorsuale medio tempore approvati, laddove a seguito della richiesta di chiarimento di un interessato venga riscontrata l'insussistenza di un requisito di partecipazione autodichiarato in sede di domanda (cfr. sul punto Cass. Civ. sez. lav. n. 5168/2024);

Ritenuto legittimo e necessario adottare un provvedimento di esclusione del dipendente matr. 524 dalla graduatoria approvata con Determina dirigenziale n. 2783 del 27.12.2022, per la rettifica degli esiti della procedura concorsuale già approvata, al fine di assicurare la correttezza dell'attività svolta in sede concorsuale dell'A.C.;

Dato atto che la graduatoria in questione, come specificato nell'art. 5 dell'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 2138 del 20.10.2022 ha un'efficacia limitata nel tempo alla sola annualità 2022, “nella misura e nei limiti di progressione verticale previsti nel Piano del Fabbisogno di Personale dell'anno di riferimento” e che l'eventuale scorrimento della stessa è possibile soltanto nell'ipotesi in cui la decadenza del dipendente dichiarato vincitore si verifichi nel medesimo anno finanziario in cui è intervenuta l'approvazione della deliberazione del piano occupazionale (2022);

Atteso che per tale ragione l'esclusione dalla graduatoria del dipendente *de qua* non consente di operare alcun scorrimento in favore del successivo idoneo, essendo precluso allo stato l'utilizzo della graduatoria negli esercizi finanziari successivi a quello di approvazione del Piano occupazionale adottato con Delibera di Giunta Comunale, n. 213 del 19 maggio 2022;

Richiamati:

- l'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 in materia di revoca dei provvedimenti amministrativi;
- l'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, s.m.i in materia di annullamento di atti d'ufficio;
- l'art. 75 D.P.R. 445/2000, secondo cui "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

Verificato il rispetto del procedimento rispetto alla vigente normativa legislativa e regolamentare;

Accertato:

- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4, comma 2, del D.Lgs. n.165/01 e all'art.107 del D.Lgs n.267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. **Di richiamare** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di prendere atto dell'esito** del procedimento istruttorio attivato su richiesta protocollo n. 32629 del 06.06.2023 ad oggetto istanza di autotutela ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/90 avente ad oggetto "richiesta di annullamento parziale della graduatoria relativa alla procedura comparativa interna della progressione verticale alla categoria C nel profilo professionale di istruttore amministrativo con particolare riferimento alla posizione in graduatoria del primo vincitore, e dell'esito di comprova dei requisiti per l'accesso alla selezione comparativa rese nel contesto della domanda dai partecipanti alla procedura de qua e per l'effetto:
 - **dare atto che con** la determina dirigenziale n. 2859 del 28.12.2023, è stata annullata la determinazione dirigenziale n. 2792 del 27.12.2022 di autorizzazione all'assunzione del dipendente interessato nella categoria C1, previa risoluzione del contratto di lavoro con effetto dalla data di sottoscrizione e reinquadramento del dipendente nella cat. B, pos. econ. B7, ora area degli operatori esperti;
 - **dare atto** dell'accertamento sul possesso del titolo di studio posseduto dal dipendente collocato alla posizione terza della graduatoria definitiva approvata con determina n. 2783 del 27.12.2022;
 - **dare atto** della determinazione conclusiva sull'equiparazione in termini di durata dello specifico titolo di studio posseduto dal candidato con il titolo di durata quinquennale, da cui è risultato che lo stesso non costituisce "diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale" né è ad esso equiparabile;
3. **Di dichiarare**, pertanto, l'esclusione del dipendente collocato nella terza posizione dalla graduatoria per le progressioni verticali approvata con Determinazione dirigenziale n. 2783 del 27.12.2022, per effetto dell'accertamento dell'insussistenza del requisito di accesso alla partecipazione previsto dall'art. 3- capoverso 2 del regolamento per la disciplina delle procedure verticali approvato con delibera di G.C. n. 355, nonché in base all'art. 3.2 dell'Avviso pubblico, approvato con D.D. 2138/2022;
4. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico, l'esclusione della graduatoria del dipendente sopraindicato non consente di effettuare scorrimento della graduatoria in favore del successivo dipendente;
5. **Di trasmettere** la presente determinazione all'interessato per opportuna conoscenza;
6. **Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario nei termini di legge;
7. **Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio comunale.

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On-Line.

Cassino li

Il Titolare di incarico di E.Q.

Dr.ssa M. L. Pignatelli23/05/2024

IL DIRIGENTE

D.Ssa Monica Tallini



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 1443**

Settore Proponente: **AREA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Bilancio e Programmazione Economica - Gestione Finanziaria, Economato - Partecipate**

Oggetto: **PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE DI N. 2 UNITÀ ALLA CATEGORIA C (POS. EC. C1) NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, APPROVATA CON D.D. N. 2138/2022. PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO DI ESCLUSIONE.**

Nr. adozione settore: **211** Nr. adozione generale: **1473**

Data adozione: **23/05/2024**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Bilancio e Programmazione Economica - Gestione Finanziaria, Economato - Partecipate)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 23/05/2024

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 23/05/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 1473 del 23/05/2024

OGGETTO: PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE DI N. 2 UNITÀ ALLA CATEGORIA C (POS. EC. C1) NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, APPROVATA CON D.D. N. 2138/2022. PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO DI ESCLUSIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 24/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale LOFFREDO